



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 5 giugno 2023
(OR. en)

10161/23

SAN 346
PHARM 91
COVID-19 23
JAI 782
POLGEN 51
FRONT 197
FREMP 175
IPCR 41
VISA 122

MI 479
TRANS 226
COCON 36
COMIX 278
SCHENGEN 26
AVIATION 114
RELEX 683
TOUR 22

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	5 giugno 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 296 final
Oggetto:	Proposta di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO relativa all'adesione alla rete globale di certificazione sanitaria digitale istituita dall'Organizzazione mondiale della sanità e a disposizioni temporanee per agevolare i viaggi internazionali in considerazione della scadenza del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 296 final.

All.: COM(2023) 296 final



Bruxelles, 5.6.2023
COM(2023) 296 final

Proposta di

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'adesione alla rete globale di certificazione sanitaria digitale istituita dall'Organizzazione mondiale della sanità e a disposizioni temporanee per agevolare i viaggi internazionali in considerazione della scadenza del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19¹ è stato un elemento cruciale nella risposta dell'Europa alla pandemia di COVID-19. La sua rapida adozione e diffusione ha consentito ai cittadini dell'Unione di circolare liberamente e in sicurezza durante la pandemia e al settore dei viaggi europeo di aprirsi in tempo utile per l'estate 2021.

Il certificato COVID digitale dell'UE si è dimostrato un grande successo negli sforzi dell'Europa volti ad affrontare e attenuare l'impatto della pandemia di COVID-19 sulle società e sulle economie. È diventato rapidamente lo standard per l'Europa e non solo, con 51 paesi terzi e territori collegati al sistema² oltre ai 27 Stati membri³. Con oltre due miliardi di certificati rilasciati, il certificato COVID digitale dell'UE ha apportato benefici considerevoli ai cittadini e ai residenti dell'UE. Ha agevolato la libera circolazione all'interno dell'Unione quando sono state ritenute necessarie restrizioni di viaggio a causa della pandemia e ha anche consentito la revoca coordinata di tali restrizioni una volta possibile. Grazie alla sua dimensione esterna, il certificato COVID digitale dell'UE si è anche dimostrato la soluzione e lo strumento di più ampio utilizzo al fine di promuovere viaggi internazionali sicuri e una ripresa a livello globale. Tutti i paesi terzi e i territori che rilasciano certificati contemplati da una decisione della Commissione a norma dell'articolo 3, paragrafo 10, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953 accettano i certificati COVID digitali dell'UE quando impongono ai viaggiatori in arrivo di dimostrare il loro status di vaccinazione, test o guarigione in relazione alla COVID-19.

Nel giugno 2022 i colegislatori hanno prorogato di un anno il regolamento (UE) 2021/953 per garantire che i viaggiatori potessero continuare a utilizzare i loro certificati qualora un significativo peggioramento della situazione epidemiologica avesse reso necessario che gli Stati membri ripristinino temporaneamente le restrizioni di viaggio all'interno dell'UE.

¹ GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1. Tale regolamento è accompagnato dal regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24), che estende il quadro del certificato COVID digitale dell'UE ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente o risiedono nel territorio di uno Stato membro e che sono autorizzati a recarsi in altri Stati membri conformemente al diritto dell'Unione.

² La connessione di tali paesi terzi al gateway di interoperabilità del quadro di fiducia istituito a norma del regolamento (UE) 2021/953 ("gateway dell'UE") deriva da decisioni emanate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 10, o dell'articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento. Tali decisioni della Commissione non costituiscono una base giuridica per utilizzare i certificati UE in un paese terzo (o per viaggiare verso un paese terzo).

³ Data la sua rilevanza rispetto all'accordo sullo Spazio economico europeo, il regolamento sul certificato COVID digitale dell'UE è stato integrato in tale accordo e, in quanto tale, si applica anche all'Islanda, al Liechtenstein e alla Norvegia (decisione del Comitato misto SEE n. 187/2021, del 30 giugno 2021, che modifica l'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e l'allegato VIII (Diritto di stabilimento) dell'accordo SEE (GU L 124 dell'8.5.2008, pag. 20)).

Il regolamento (UE) 2021/953 scade il 30 giugno 2023. Data l'attuale assenza di restrizioni di viaggio intra-UE e tenendo conto del fatto che il contesto epidemiologico ha indotto l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) a dichiarare la fine della COVID-19 intesa come un'emergenza di sanità pubblica di portata internazionale il 5 maggio 2023, il regolamento non può più conseguire l'obiettivo dichiarato e, di conseguenza, la sua proroga non sarebbe giustificata.

Il successo del certificato COVID digitale dell'UE nel consentire la libera circolazione e i viaggi anche nelle difficili circostanze della pandemia offre insegnamenti per il futuro. L'Unione ha reso una priorità lo sviluppo delle politiche e degli strumenti necessari per essere meglio preparati alle future crisi sanitarie. I vantaggi derivanti dall'utilizzo di soluzioni digitali per attenuare l'impatto delle malattie trasmissibili sulla capacità dei cittadini e delle imprese di viaggiare sono un pilastro centrale di tale preparazione⁴. I vantaggi di tale preparazione ora sono sfruttati a livello globale.

A tale riguardo, l'OMS sta sviluppando una rete globale di certificazione sanitaria digitale, che riprende nell'ambito della propria struttura il quadro di fiducia, i principi e le tecnologie aperte del certificato COVID digitale dell'UE. Per garantire che i certificati utilizzati in tutto il mondo continuino a essere verificabili, se necessario, anche dopo la scadenza del regolamento (UE) 2021/953, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati ad aderire alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'OMS non appena sarà disponibile per sostenere l'uso della tecnologia e delle specifiche europee per i certificati COVID-19 in un'infrastruttura globale.

Il 20 dicembre 2022 il Consiglio ha adottato conclusioni in cui invita la Commissione a "valutare il valore aggiunto di una versione digitale dei certificati di vaccinazione, tenendo conto delle esperienze con le infrastrutture digitali europee e altri strumenti esistenti, come il certificato internazionale di vaccinazione o profilassi"⁵. La rete globale di certificazione sanitaria digitale istituita dall'OMS, con il quadro di fiducia del certificato COVID digitale dell'UE come elemento centrale, è in fase di progettazione per consentire l'interoperabilità e la verifica globali di tali certificati. Dovrebbe pertanto fornire una soluzione globale all'invito formulato nelle conclusioni del Consiglio.

La rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'OMS offrirà inoltre un'importante opportunità per utilizzare l'esperienza acquisita durante la pandemia di COVID-19 al fine di contribuire ad attenuare l'impatto di future crisi sanitarie. Il suo ulteriore sviluppo potrebbe consentire agli Stati membri di essere coinvolti nel rilascio, nell'accettazione e nella verifica, nonché nell'uso della rete globale di certificazione sanitaria digitale per la digitalizzazione del certificato internazionale di vaccinazione e profilassi, se ciò è confermato dall'adozione di modifiche del regolamento sanitario internazionale (RSI)⁶. La rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'OMS potrebbe essere utilizzata anche per sostenere la digitalizzazione e la certificazione dell'autenticità di registri di immunizzazione di routine nonché altri casi d'uso futuri nella sanità digitale. Questi possibili sviluppi futuri, basati sugli insegnamenti tratti dalla pandemia di COVID-19 e sul successo internazionale del certificato COVID digitale dell'UE, costituirebbero un importante contributo all'agenda sanitaria globale.

⁴ Raccomandazione 3 - Predisporre opportuni strumenti dell'UE per crisi future: Corte dei conti europea, [Relazione speciale n. 01/2023: "Strumenti per agevolare i viaggi all'interno dell'UE durante la pandemia di COVID-19" \(europa.eu\)](#).

⁵ Conclusioni sulla vaccinazione come uno degli strumenti più efficaci per prevenire le malattie e migliorare la salute pubblica (GU C 484 del 20.12.2022, pag. 18).

⁶ Relazione del comitato di revisione sulle modifiche del regolamento sanitario internazionale (2005), 6 febbraio 2023 https://apps.who.int/gb/wgih/pdf_files/wgih2/A_WGIHR2_5-en.pdf.

Nel brevissimo termine, un numero limitato di paesi in tutto il mondo⁷ continua a richiedere una prova di vaccinazione, test e/o guarigione dalla COVID-19 come condizioni per l'ingresso. Dovrebbero essere evitate situazioni in cui a un cittadino o a un residente dell'Unione è richiesto di esibire un certificato COVID in un paese terzo e tale persona non può fornirne uno facilmente perché il sistema del certificato COVID digitale dell'UE non è più operativo, in quanto ciò rappresenterebbe una limitazione ai viaggi internazionali con qualsiasi mezzo di trasporto. Attualmente è difficile stimare per quanto tempo questi paesi manterranno tali requisiti di ingresso relativi alla COVID-19, anche dopo il 1° luglio 2023. Poiché l'evoluzione della situazione epidemiologica rimane incerta, non si può inoltre escludere che alcuni paesi dei 51 paesi terzi e territori attualmente collegati al certificato COVID digitale dell'UE possano imporre nuovamente obblighi relativi ai viaggi, mentre anche altri paesi al di fuori di tale sistema potrebbero mantenere o imporre nuovamente requisiti specifici di ingresso.

Pertanto, è auspicabile che i cittadini e i residenti dell'Unione che viaggiano al di fuori dell'Unione continuino a disporre di mezzi per dimostrare il loro status relativo alla COVID-19 ogniqualvolta sia specificamente richiesto per viaggiare al di fuori dell'Unione dopo il 1° luglio 2023. Inoltre, i cittadini e i residenti dell'Unione dovrebbero beneficiare della disponibilità di tali certificati per garantire la continuità dell'assistenza.

In pratica, i certificati COVID digitali dell'UE sono stati utilizzati non solo a fini di viaggio, ma anche dai servizi sanitari ai fini della continuità dell'assistenza, come la vaccinazione transfrontaliera. I certificati di vaccinazione rilasciati da uno Stato membro che attestano precedenti vaccinazioni potrebbero, ad esempio, essere utilizzati dagli operatori sanitari di un altro Stato membro o di un paese terzo per somministrare una dose successiva. Analogamente, anche i certificati di guarigione sono stati utili per fornire informazioni su una precedente infezione da COVID-19.

Inoltre, poiché non è possibile escludere una recrudescenza di casi di COVID-19 o un focolaio di un'altra malattia in nessuna parte del mondo, uno o più Stati membri potrebbero in futuro introdurre nuove misure di sanità pubblica che limitino l'ingresso nel loro territorio di persone provenienti da paesi terzi. Per garantire che i problemi di salute pubblica che giustificerebbero tali misure siano affrontati adeguatamente, gli Stati membri dovrebbero poter continuare a fare affidamento sui certificati rilasciati da paesi terzi conformemente alla tecnologia e alle norme alla base del sistema del certificato COVID digitale dell'UE.

Pertanto è auspicabile che, se introducono tali misure generali di sanità pubblica a seguito della recrudescenza di casi di COVID-19⁸, gli Stati membri dispongano del quadro necessario per continuare ad accettare i certificati rilasciati da paesi terzi i cui sistemi sono interoperabili con il certificato COVID digitale dell'UE.

È importante garantire agli Stati membri una transizione agevole dal collegamento al gateway dell'UE, che si trova al centro del quadro di fiducia del certificato COVID digitale dell'UE, al collegamento alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'OMS. Pertanto, i due sistemi potrebbero funzionare in parallelo per un periodo di tempo limitato (tre mesi). Per garantire la verificabilità dei certificati COVID digitali dell'UE durante il periodo di

⁷ A maggio 2023 risulta che tre paesi collegati al gateway dell'UE continuano a mantenere alcune restrizioni relative alla COVID-19 (Indonesia, Filippine e Togo). Al di fuori del contesto del certificato COVID digitale dell'UE, anche la Cina continua a mantenere in vigore i requisiti in materia di test.

⁸ Per quanto riguarda l'approccio raccomandato qualora ciò si rendesse necessario, cfr. raccomandazione (UE) 2022/2548 del Consiglio, del 13 dicembre 2022, su un approccio coordinato riguardo ai viaggi verso l'Unione durante la pandemia di COVID-19 e che sostituisce la raccomandazione (UE) 2020/912 (GU L 328 del 22.12.2022, pag. 146).

transizione, le chiavi pubbliche dei paesi e dei territori collegati al gateway dell'UE saranno messe a disposizione nella rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'OMS. A tal fine, si propone che gli Stati membri siano incoraggiati a rinnovare le loro chiavi pubbliche prima del 30 giugno 2023 e, dopo il collegamento alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'OMS, a mantenere i due sistemi sincronizzati fino al 30 settembre 2023. A tale riguardo, la Commissione intende continuare a finanziare il funzionamento del gateway dell'UE attraverso il programma Europa digitale durante il periodo di transizione.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

In vista della scadenza del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, la raccomandazione proposta serve ad agevolare ed eliminare gli ostacoli ai viaggi internazionali e a promuovere la prontezza degli Stati membri, qualora si rendesse necessario imporre misure di sanità pubblica all'ingresso nel loro territorio di persone provenienti da paesi terzi secondo l'approccio raccomandato nella raccomandazione (UE) 2022/2548 del Consiglio.

Al tempo stesso, la raccomandazione proposta contribuisce a garantire la continuità dell'assistenza in contesti transfrontalieri (anche con i paesi terzi) e a prevenire la diffusione della COVID-19 incoraggiando il proseguimento del rilascio di certificati COVID-19 dopo la scadenza del regolamento (UE) 2021/953 il 30 giugno 2023.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La presente raccomandazione è in linea con altre politiche dell'Unione, comprese quelle relative alle relazioni esterne.

Il 3 maggio 2022 la Commissione ha pubblicato una proposta per un regolamento relativo allo spazio europeo dei dati sanitari⁹, il cui articolo 13 propone la possibilità di fornire servizi supplementari tramite MyHealth@EU che facilitino lo scambio o la verifica dei sistemi di certificati sanitari digitali. Tali servizi supplementari dovrebbero mirare all'interoperabilità con i sistemi istituiti a livello internazionale. La presente raccomandazione persegue lo stesso obiettivo.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La proposta si basa sull'articolo 168, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che fornisce una base per l'adozione di raccomandazioni del Consiglio nel settore della sanità pubblica, e sull'articolo 292 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 91 e con l'articolo 100, paragrafo 2, TFUE, che costituiscono la base per l'adozione di raccomandazioni del Consiglio nel settore dei trasporti.

Il conseguimento di un livello elevato di protezione della salute umana beneficerà delle misure raccomandate relative all'accettazione dei certificati di vaccinazione, test o guarigione in relazione alla COVID-19 di paesi terzi e al collegamento alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'OMS. Tali misure contribuiscono ad affrontare la preparazione in materia di sanità pubblica in caso di recrudescenza di casi di COVID-19.

Inoltre, i viaggi internazionali e la regolare fornitura di servizi di trasporto internazionale grazie alla continua disponibilità di certificati COVID-19, anche dopo la scadenza del

⁹ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sullo spazio europeo dei dati sanitari (COM(2022) 197 final).

regolamento (UE) 2021/953, sarebbero agevolati se gli Stati membri adottassero un approccio coordinato, come proposto nella presente proposta di raccomandazione.

- **Sussidiarietà**

Un approccio coerente per quanto riguarda la possibilità continua di rilasciare certificati COVID-19 ove necessario andrebbe a vantaggio dei cittadini o residenti dell'Unione nonché degli operatori dei trasporti. Aderire alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'OMS costituirebbe una soluzione comune per continuare a rilasciare certificati COVID-19. La partecipazione alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'OMS contribuirebbe all'allineamento globale delle norme in materia di certificati sanitari e all'istituzione di un sistema di riconoscimento dei certificati sanitari digitali per i viaggi internazionali e la continuità dell'assistenza.

- **Proporzionalità**

La presente proposta tiene conto dell'imminente scadenza del regolamento (UE) 2021/953 e della concomitante necessità di garantire che i cittadini e i residenti dell'UE che viaggiano al di fuori dell'UE continuino a disporre dei mezzi per dimostrare il loro status relativo alla COVID-19, nonché di contribuire a un approccio coordinato per quanto riguarda i certificati che continuano ad essere rilasciati da paesi terzi conformemente alle specifiche stabilite a norma di tale regolamento. La proposta è pertanto idonea a conseguire gli obiettivi perseguiti e non va al di là di quanto necessario e proporzionato.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

n.d.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La presente proposta tiene conto delle precedenti discussioni con gli Stati membri nel contesto dell'applicazione del regolamento (UE) 2021/953. Non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto, tuttavia la proposta tiene conto delle misure in evoluzione adottate dai paesi terzi per quanto riguarda le condizioni di ingresso nel loro territorio nel contesto della pandemia di COVID-19 e di tutti gli elementi di prova pertinenti disponibili.

- **Diritti fondamentali**

La presente proposta di raccomandazione del Consiglio rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all'articolo 8.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

Proposta di

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'adesione alla rete globale di certificazione sanitaria digitale istituita dall'Organizzazione mondiale della sanità e a disposizioni temporanee per agevolare i viaggi internazionali in considerazione della scadenza del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 168, paragrafo 6, e l'articolo 292, in combinato disposto con l'articolo 91 e con l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il certificato COVID digitale dell'UE introdotto dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰ è diventato rapidamente uno standard globale per i certificati di vaccinazione, test e guarigione, con 51 paesi terzi e territori collegati al sistema in aggiunta ai 27 Stati membri. Grazie alla sua dimensione esterna, il certificato COVID digitale dell'UE si è anche dimostrato la soluzione e lo strumento di più ampio utilizzo al fine di promuovere viaggi internazionali sicuri e una ripresa a livello globale. Oltre ai viaggi, l'uso di certificati COVID digitali ha favorito la continuità della vaccinazione transfrontaliera.
- (2) Il certificato COVID digitale dell'UE è stato fondamentale per salvaguardare la libera circolazione e i viaggi e la tecnologia sui cui si basa potrebbe continuare a fungere da strumento necessario per essere meglio preparati a eventuali crisi sanitarie future, consentendo ai cittadini e alle imprese di attenuare l'impatto delle malattie trasmissibili e di garantire un'adeguata preparazione. Ciò è anche in linea con la relazione speciale della Corte dei conti europea¹¹.
- (3) Il regolamento (UE) 2021/953 scade il 30 giugno 2023.
- (4) L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) istituirà una rete globale di certificazione sanitaria digitale. La rete globale di certificazione sanitaria digitale è un meccanismo a sostegno della verifica dei certificati rilasciati dai partecipanti a tale rete. Tali certificati riguarderebbero inizialmente i certificati COVID-19 e potrebbero, in una fase successiva, includere anche la certificazione di altri documenti, quali i

¹⁰ Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1).

¹¹ Raccomandazione 3 - Predisporre opportuni strumenti dell'UE per crisi future: [Relazione speciale n. 1/2023: "Strumenti per agevolare i viaggi all'interno dell'UE durante la pandemia di COVID-19" \(europa.eu\)](#).

registri di immunizzazione di routine e il certificato internazionale di vaccinazione o profilassi ai fini dei viaggi internazionali e della continuità dell'assistenza.

- (5) L'istituzione di sistemi per attenuare l'impatto delle crisi sanitarie globali sui viaggi per i cittadini e le imprese dovrebbe essere considerata un pilastro fondamentale dell'agenda di preparazione dell'UE. La partecipazione alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'OMS contribuirebbe all'allineamento globale delle norme in materia di certificati sanitari e all'istituzione di un sistema di riconoscimento dei certificati sanitari digitali per i viaggi internazionali e la continuità dell'assistenza.
- (6) La rete globale di certificazione sanitaria digitale in corso di sviluppo da parte dell'OMS riprende nell'ambito della propria struttura il quadro di fiducia, i principi e le tecnologie aperte del certificato COVID digitale dell'UE. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a collegarsi alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'OMS non appena possibile prima del 30 settembre 2023, a condizione che sia conforme alle specifiche tecniche emanate a norma del regolamento (UE) 2021/953. Per una transizione agevole dal sistema dei certificati COVID digitali dell'UE alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'OMS, gli Stati membri dovrebbero essere invitati a rilasciare nuovi certificati di firma digitale utilizzati per il rilascio dei certificati COVID digitali dell'UE prima della scadenza del regolamento (UE) 2021/953, al fine di garantirne la massima validità tecnica e registrarli nel gateway dell'UE.
- (7) La Commissione intende garantire una transizione agevole affinché gli Stati membri aderiscano alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'OMS, mantenendo il gateway dell'UE fino al 30 settembre 2023 in modo da sostenere gli obiettivi della presente raccomandazione. A tal fine, la Commissione intende finanziare il gateway dell'UE attraverso il programma Europa digitale istituito dal regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio¹². Ciò dovrebbe lasciare agli Stati membri e ai paesi terzi collegati al gateway dell'UE il tempo sufficiente per adottare le procedure necessarie per l'integrazione nella rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'OMS.
- (8) Tutti i cittadini e i residenti dell'Unione che viaggiano al di fuori dell'Unione dovrebbero disporre di mezzi per dimostrare il loro status relativo alla COVID-19 ogniqualvolta ciò sia specificamente richiesto per viaggiare al di fuori dell'Unione. L'assenza di tali mezzi di prova potrebbe ridurre la volontà e la capacità dei passeggeri dell'Unione di viaggiare verso determinate destinazioni, il che a sua volta potrebbe avere un impatto negativo sulla fornitura di servizi di trasporto. Inoltre, le disparità di condizioni per il rilascio di tali certificati tra gli Stati membri potrebbero incidere sulla concorrenza leale tra gli operatori dei trasporti se i viaggi internazionali da alcuni Stati membri sono meno gravosi perché i pertinenti certificati COVID-19 sono facilmente accessibili. Pertanto, una volta collegati alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'OMS, gli Stati membri dovrebbero anche essere invitati a rilasciare, su richiesta, certificati in un formato compatibile con le specifiche tecniche di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 della Commissione¹³, al fine di agevolare i

¹² Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1).

¹³ Decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 della Commissione, del 28 giugno 2021, che stabilisce specifiche tecniche e norme per l'attuazione del quadro di fiducia per il certificato COVID digitale

viaggi internazionali con qualsiasi mezzo di trasporto verso paesi terzi che richiedano tali certificati. Oltre ad agevolare i viaggi internazionali, tale rilascio potrebbe contribuire all'allineamento globale delle norme in materia di certificati sanitari e allo sviluppo di un sistema di riconoscimento dei certificati sanitari digitali che faciliti la continuità dell'assistenza.

- (9) Gli Stati membri dovrebbero rilasciare tali certificati, anche durante il periodo di transizione, in formato digitale o cartaceo, o in entrambi i formati. I potenziali titolari dovrebbero avere il diritto di ricevere i certificati nel formato di loro scelta. Le informazioni figuranti nei certificati dovrebbero essere espresse anche in formato leggibile all'uomo e presentate almeno nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in inglese.
- (10) L'adozione del certificato COVID digitale dell'UE da parte della rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'OMS dovrebbe consentire ai paesi terzi che continuano a mantenere requisiti relativi alla COVID-19 come condizioni per l'ingresso nel loro territorio e che sono collegati al gateway di interoperabilità del quadro di fiducia istituito a norma del regolamento (UE) 2021/953 ("gateway dell'UE") di accettare e verificare i certificati rilasciati sia prima che dopo il 1° luglio 2023.
- (11) Dovrebbero essere evitate situazioni in cui un paese terzo richiede a un cittadino o a un residente dell'Unione di esibire un certificato COVID-19 e tale persona non può fornirne uno facilmente perché il sistema del certificato COVID digitale dell'UE non è operativo, in quanto ciò rappresenterebbe una limitazione ai viaggi internazionali con qualsiasi mezzo di trasporto.
- (12) Dal punto di vista di coloro che viaggiano verso l'Unione, poiché non è possibile escludere una recrudescenza di casi di COVID-19 o un focolaio di un'altra malattia in nessuna parte del mondo, uno o più Stati membri potrebbero in futuro introdurre nuove misure di sanità pubblica che limitino l'ingresso nel loro territorio di persone provenienti da paesi terzi. Sebbene debbano essere applicate conformemente ai principi generali di proporzionalità e di non discriminazione, tali restrizioni potrebbero essere giustificate da motivi di interesse pubblico, vale a dire la salvaguardia della salute pubblica. Per garantire che tali problemi di salute pubblica possano essere affrontati in modo adeguato, gli Stati membri dovrebbero continuare ad essere in grado di accettare e verificare i certificati rilasciati da paesi terzi nel rispetto degli elevati standard attualmente stabiliti nel regolamento (UE) 2021/953. Qualora richiedano una prova di vaccinazione, test o guarigione in relazione alla COVID-19 per non applicare restrizioni di viaggio verso l'Unione, gli Stati membri dovrebbero accettare prove di vaccinazione, guarigione o test in relazione alla COVID-19 precedentemente contemplate da un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 3, paragrafo 10, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953, in linea con l'approccio di cui alla raccomandazione (UE) 2022/2548 del Consiglio¹⁴.
- (13) Poiché il rilascio di certificati interoperabili adeguati può contribuire ad agevolare i viaggi internazionali verso determinati paesi terzi con qualsiasi mezzo di trasporto, gli

dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 230 del 30.6.2021, pag. 32).

¹⁴ Raccomandazione (UE) 2022/2548 del Consiglio, del 13 dicembre 2022, su un approccio coordinato riguardo ai viaggi verso l'Unione durante la pandemia di COVID-19 e che sostituisce la raccomandazione (UE) 2020/912 (GU L 328 del 22.12.2022, pag. 146).

Stati membri dovrebbero essere invitati a garantire, anche durante il periodo di transizione, che gli operatori di servizio di trasporto passeggeri transfrontalieri tenuti ad attuare misure di sanità pubblica relative alla COVID-19 integrino la verifica di tali certificati nel funzionamento delle infrastrutture di trasporto transfrontaliere, quali aeroporti, porti, stazioni ferroviarie e autostazioni, se del caso.

- (14) Il Consiglio ha invitato la Commissione a "valutare il valore aggiunto di una versione digitale dei certificati di vaccinazione, tenendo conto delle esperienze con le infrastrutture digitali europee e altri strumenti esistenti, come il certificato internazionale di vaccinazione o profilassi"¹⁵. Sviluppi analoghi sono previsti dall'OMS, che intende sviluppare ulteriormente la rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'OMS, al fine, ad esempio, di sostenere la digitalizzazione del certificato internazionale di vaccinazione e profilassi o i certificati di vaccinazione per l'immunizzazione di routine. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere invitati a partecipare attivamente agli sforzi volti a sviluppare ulteriormente la rete, nonché a rilasciare, accettare e verificare altri tipi di certificati di vaccinazione o dati sanitari, a seconda dei casi.
- (15) Durante un periodo di transizione fino al 30 settembre 2023 e al fine di garantire una transizione agevole verso la rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'OMS, gli Stati membri che non sono ancora collegati alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'OMS dovrebbero continuare a rilasciare, su richiesta, certificati di vaccinazione, test e guarigione relativi alla COVID-19 in un formato compatibile con le specifiche tecniche di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 della Commissione¹⁶. Inoltre, durante tale periodo di transizione, qualora richiedano una prova di vaccinazione, test o guarigione in relazione alla COVID-19 per non applicare restrizioni di viaggio verso l'Unione, gli Stati membri dovrebbero accettare prove di vaccinazione, guarigione o test in relazione alla COVID-19 precedentemente contemplate da un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 3, paragrafo 10, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953, in linea con l'approccio di cui alla raccomandazione (UE) 2022/2548 del Consiglio¹⁷.
- (16) Nel corso dello stesso periodo, gli Stati membri che non sono ancora collegati alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'OMS dovrebbero anche rimanere collegati al gateway dell'UE, nella misura in cui tale gateway è mantenuto dalla Commissione. Gli Stati membri che sono già collegati alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'OMS dovrebbero sincronizzare le informazioni che caricano nella rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'OMS con il gateway dell'UE.
- (17) Gli Stati membri dovrebbero attuare la presente raccomandazione a decorrere dal 1° luglio, ossia il giorno successivo alla scadenza del regolamento (UE) 2021/953, in modo da evitare eventuali perturbazioni, in particolare per quanto riguarda i viaggi

¹⁵ Conclusioni sulla vaccinazione come uno degli strumenti più efficaci per prevenire le malattie e migliorare la salute pubblica (2022/C 484/05) (GU C 484 del 20.12.2022, pag. 18).

¹⁶ Decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 della Commissione, del 28 giugno 2021, che stabilisce specifiche tecniche e norme per l'attuazione del quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 230 del 30.6.2021, pag. 32).

¹⁷ Raccomandazione (UE) 2022/2548 del Consiglio, del 13 dicembre 2022, su un approccio coordinato riguardo ai viaggi verso l'Unione durante la pandemia di COVID-19 e che sostituisce la raccomandazione (UE) 2020/912 (GU L 328 del 22.12.2022, pag. 146).

internazionali verso paesi terzi che continuano a richiedere certificati COVID. In particolare, per quanto riguarda il rilascio di un nuovo certificato di firma digitale, gli Stati membri possono farlo solo mentre il regolamento (UE) 2021/953 è ancora in vigore. Essi sono pertanto invitati a conferire a tale certificato la massima validità tecnica possibile e a registrarlo nel gateway dell'UE prima della scadenza del regolamento (UE) 2021/953 il 30 giugno 2023.

- (18) Al trattamento dei dati personali effettuato in sede di attuazione della presente raccomandazione si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire in qualsiasi momento il rispetto delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione in materia di dati personali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Collegamento alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'OMS

1. Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per collegarsi alla rete globale di certificazione sanitaria digitale in corso di istituzione da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), a condizione che sia conforme alle specifiche tecniche emanate a norma del regolamento (UE) 2021/953. Gli Stati membri sono incoraggiati a farlo non appena possibile prima del 30 settembre 2023.
2. Ciascuno Stato membro dovrebbe rilasciare un nuovo certificato di firma digitale con la massima validità tecnica possibile e registrarlo nel gateway dell'UE prima della scadenza del regolamento (UE) 2021/953.
3. Il Consiglio accoglie con favore l'intenzione della Commissione di agevolare una transizione senza soluzione di continuità dal sistema del certificato COVID digitale dell'UE alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'OMS.

Rilascio e accettazione di certificati nell'ambito della rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'OMS

4. Una volta collegati alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'OMS, gli Stati membri dovrebbero:
 - (a) rilasciare, su richiesta, certificati di vaccinazione, test e guarigione in relazione alla COVID-19 in un formato compatibile con le specifiche tecniche di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 della Commissione;
 - (b) rilasciare i certificati di cui alla lettera a) in formato digitale o cartaceo, o in entrambi i formati. I potenziali titolari dovrebbero avere il diritto di ricevere i certificati nel formato di loro scelta. Le informazioni figuranti nei certificati dovrebbero essere espresse anche in formato leggibile all'uomo e presentate almeno nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in inglese;
 - (c) qualora richiedano una prova di vaccinazione, test o guarigione in relazione alla COVID-19 per non applicare restrizioni, continuare ad accettare prove di

¹⁸ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

vaccinazione, guarigione o test in relazione alla COVID-19 precedentemente contemplate da un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 3, paragrafo 10, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953 e in linea con le norme emanate in conformità di tale regolamento;

- (d) garantire che gli operatori di servizio di trasporto passeggeri transfrontalieri integrino la verifica dei certificati di cui alla lettera a) nel funzionamento delle infrastrutture di trasporto transfrontaliere, quali aeroporti, porti, stazioni ferroviarie e autostazioni, se del caso.

Sviluppo ulteriore della rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'OMS

- 5. Gli Stati membri sono incoraggiati a partecipare attivamente agli sforzi volti a sviluppare ulteriormente la rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'OMS, anche in relazione ai certificati per altre malattie e all'autenticazione di altri dati sanitari.

Periodo di transizione fino al 30 settembre 2023

- 6. Il Consiglio accoglie con favore l'intenzione della Commissione di mantenere il gateway dell'UE per il certificato COVID digitale dell'UE in modo da sostenere gli obiettivi della presente raccomandazione fino al 30 settembre 2023, mettendolo a disposizione di paesi terzi e territori che sono stati collegati in seguito all'adozione da parte della Commissione di atti di esecuzione conformemente all'articolo 3, paragrafo 10, o all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953, a condizione che i certificati pertinenti di tali paesi terzi e territori continuino a essere rilasciati conformemente a norme e sistemi tecnologici che sono interoperabili con il quadro di fiducia del gateway dell'UE e che consentono la verifica della loro autenticità, validità e integrità.
- 7. Fino a quando non saranno collegati alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'OMS di cui al punto 1 e nel periodo fino al 30 settembre 2023, gli Stati membri dovrebbero:
 - (a) rimanere collegati al gateway dell'UE, nella misura in cui tale gateway è mantenuto dalla Commissione;
 - (b) continuare a rilasciare, su richiesta, certificati di vaccinazione, test e guarigione in relazione alla COVID-19 in un formato compatibile con le specifiche tecniche di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 della Commissione¹⁹;
 - (c) rilasciare i certificati di cui alla lettera b) in formato digitale o cartaceo, o in entrambi i formati. I potenziali titolari dovrebbero avere il diritto di ricevere i certificati nel formato di loro scelta. Le informazioni figuranti nei certificati dovrebbero essere espresse anche in formato leggibile all'uomo e presentate almeno nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in inglese;
 - (d) qualora richiedano una prova di vaccinazione, test o guarigione in relazione alla COVID-19 per non applicare restrizioni, continuare ad

¹⁹ Decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 della Commissione, del 28 giugno 2021, che stabilisce specifiche tecniche e norme per l'attuazione del quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 230 del 30.6.2021, pag. 32).

accettare prove di vaccinazione, guarigione o test in relazione alla COVID-19 precedentemente contemplate da un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 3, paragrafo 10, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953 e in linea con le norme emanate in conformità di tale regolamento;

- (e) garantire che gli operatori di servizio di trasporto passeggeri transfrontalieri integrino la verifica dei certificati di cui alla lettera b) nel funzionamento delle infrastrutture di trasporto transfrontaliere, quali aeroporti, porti, stazioni ferroviarie e autostazioni, se del caso.
8. Gli Stati membri collegati alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'OMS dovrebbero inoltre garantire, fino al 30 settembre 2023, la sincronizzazione delle informazioni che caricano nel gateway dell'UE e nella rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'OMS.
 9. Gli Stati membri dovrebbero attuare la presente raccomandazione a decorrere dal 1° luglio 2023, ad eccezione del punto 2, il quale dovrebbe essere attuato prima del 30 giugno 2023.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente